

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINIO/STAGE PRATICO

Tra

L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, di seguito denominata "Azienda", P.IVA n. 02268260904, rappresentata dal Dottor Giuseppe Pintor nato a Nuoro il 14/07/1963, domiciliato per la sua carica di Commissario Straordinario dell'**A.O.U.** di Sassari in Via Michele Coppino, 26 – 07100 Sassari

E

IL CENTRO PROFESSIONALE EUROPEO LEONARDO FONDAZIONE ONLUS di CAGLIARI, di seguito denominato "Soggetto Promotore" P.I. 01972320921, via DANTE 254 SCALA L , rappresentata dal Presidente, Giuseppe Ferrara , nato a Cagliari il giorno 17/01/1966 e residente in Cagliari

Premesso

- Che sia il sistema formativo che il sistema produttivo, concordano sulle necessità di sviluppare adeguatamente forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di favorire e migliorare la qualità dei processi formativi;
- Che il Centro Professionale Europeo Leonardo è affidatario del percorso di qualifica di Operatore Socio Sanitario autorizzato dalla Regione Sardegna con determinazione 7575/444 del 15.03.2016, e che l'Agenzia per la realizzazione del progetto ha necessità di avvalersi di collaborazione esterna a tempo determinato, regolata ai sensi dell'art.9 della L.R. 02/03/1982, n. 7;
- Che lo stesso Soggetto promotore debba individuare preventivamente il numero dei beneficiari della stessa convenzione;
- Che dalla stipula del presente provvedimento non deriva alcun onere a carico dell'Azienda

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti tra il Soggetto promotore e l'Azienda concernenti

l'attivazione del tirocinio: **Percorso di qualifica di "Operatore Socio Sanitario autorizzato dalla Regione Sardegna con determinazione 7575/444 del 15.03.2016.**

Art. 2 Impegni delle parti

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui all' art. 1 della presente convenzione, il soggetto promotore comunica che:

- Per periodi di formazione della durata di mesi **QUATTRO** potranno accedere alle attività di tirocinio n. **25** . allievi per un totale di **250** ore annue per ciascun allievo;
- preliminarmente all'inizio di ogni periodo di formazione, il Soggetto promotore comunicherà all'Azienda i nominativi degli allievi che, dietro approvazione della Azienda stessa, potranno usufruire delle attività di tirocinio presso le strutture aziendali;
- Le modalità di svolgimento delle attività, il calendario delle attività e le sedi delle stesse vengono stabiliti dal Responsabile del Servizio delle Professioni Sanitarie, quest'ultimo provvederà, altresì, ad individuare i tutor che offriranno la loro disponibilità per garantire una migliore organizzazione;
- Le attività di tirocinio verranno svolte sotto la supervisione del Tutor aziendale e il coordinamento del Responsabile del Servizio delle Professioni Sanitarie;
- Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame delle parti.
- Le convenzioni non sono rinnovabili tacitamente.
- Il soggetto promotore dovrà comunicare l'avvio e la cessazione del tirocinio all'INAIL, all'Ispettorato del Lavoro, e alla Regione Sardegna, Assessorato del Lavoro;
- Per la prestazione di Tirocinio il Centro Professionale Leonardo si impegna a corrispondere all'Azienda un compenso presunto complessivo lordo di € 6. 250 (seimiladuecentocinquanta/00 euro) iva compresa, che l'Azienda utilizzerà per le attività di tutoring di tirocinio nel processo formativo aziendale dei 25 allievi.
- Tale importo complessivo corrispondente a € 1,00 (uno/00) all'ora ad allievo, lordo comprensivo di IVA, sarà corrisposto a seguito di rilascio di apposita fattura Il compenso suindicato verrà corrisposto solo relativamente alle ore effettivamente svolte dagli allievi. La prestazione verrà liquidata a immediata conclusione dell'attività di tirocinio.

- L'Azienda dovrà mettere a disposizione, durante il periodo di tirocinio- stage i locali, gli impianti, le attrezzature per il raggiungimento delle finalità previste dal tirocinio – stage così come concordato in sede di progetto;

- l'Azienda si impegna a mettere a disposizione i propri dipendenti e/o collaboratori che assumano il ruolo di coordinamento e di tutor aziendale, che avranno la responsabilità di seguire i tirocinanti.

Art. 3 Tirocinio e rapporto di lavoro

I tirocini formativi e di orientamento attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Per ciascun tirocinante, inserito in Azienda in base alla presente convenzione, viene predisposto, dal Soggetto promotore, un progetto formativo e di orientamento questo va compilato per la parte di spettanza dal soggetto promotore e inviato successivamente all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, che provvederà a compilare la parte di propria competenza e procedere all'autorizzazione del tirocinio stesso.

Il progetto formativo deve indicare:

- Il nominativo del tirocinante;
- La convenzione alla quale si fa riferimento e la data della stipula;
- Il/i settore/i aziendale/i di inserimento, i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- Gli obiettivi del tirocinio;
- Le modalità di svolgimento del tirocinio (giorni, orari, luoghi etc.);
- Le strutture aziendali (presidi, reparti e uffici) presso cui svolgere il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- La durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;

Della autorizzazione del singolo tirocinio verrà data comunicazione all'ente promotore.

Art.4 Tutorato e modalità esecutive

L' attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza in Azienda è seguita e controllata da un responsabile aziendale e/o dal tutor, nominato dall'Azienda (e di cui viene dato conto nel progetto formativo), cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità ed al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage. Il soggetto promotore si

impegna a vigilare e garantire che ciascun tirocinante: - firmi il registro di rilevazione della presenza giornaliera in Azienda; - svolga le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - rispetti le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenga la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; - osservi gli obblighi sanciti nel progetto formativo; - rispetti i regolamenti e le prassi aziendali; - segua le indicazioni del tutor aziendale.

Art. 5 Garanzie e modalità assicurative

Il Soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso primarie compagnie assicurative operanti nel settore. Il Soggetto promotore solleva l'Azienda da ogni responsabilità relativa alle attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Azienda e rientranti nel progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio l'Azienda si limiterà a comunicare tempestivamente al soggetto promotore l'evento, mentre l'onere per la segnalazione dell'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ricade sul soggetto promotore.

Il soggetto promotore si obbliga a comunicare all'Azienda prima dell'avvio dell'effettivo tirocinio gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e Responsabilità Civile.

Art. 6 Igiene e Sicurezza.

L'Azienda si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

Il Soggetto promotore fornirà ai tirocinanti la divisa, le calzature idonee ed il cartellino di riconoscimento.

Art.7 Privacy

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate, e di acconsentire espressamente alla raccolta dei dati personali, nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, al fine esclusivo che gli stessi vengano trattati per la finalità della convenzione. Inoltre, i suddetti dati, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Titolari dei dati personali per quanto concerne la presente convenzione, sono rispettivamente l'Azienda e il Soggetto promotore. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dal Decreto Legislativo 196/03. I tirocinanti sono individuati con riguardo ai trattamenti

dei dati personali e sensibili quali incaricati nelle strutture di esercizio del tirocinio e sono sottoposti alle disposizioni e regolamenti interni per la privacy come qualunque dipendente “incaricato”.

Art. 8 Registrazione e bollo

Il presente atto, redatto in duplice copia, verrà registrato in caso d’uso a spese della parte richiedente.

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposte e tasse ai sensi della Legge 21 Dicembre 1978 , n. 845.

Art. 9 Foro Competente

Per qualunque controversia, relativa alla presente convenzione, sarà competente il Foro di Sassari.

Art. 10 Durata

La presente Convenzione ha durata anni UNO con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte

Cagliari, _____

Sassari, _____

*Centro Professionale Europeo Leonardo
Il Presidente
(Dott. Giuseppe Ferrara)*

*Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Il Commissario Straordinario
(Dott. Giuseppe Pintor)*
